

Non versa l'assegno ma provvede alla prole: tenuità del fatto

Per la Cassazione (sentenza n. 893/2021) occorre apprezzare le circostanze peculiari del caso che possano far ricorrere i presupposti della speciale causa di non punibilità.

Pubblicato il 08/02/2021



La sottrazione alla corresponsione dell'assegno di mantenimento non è necessariamente inquadrabile nell'abitudine del comportamento ostativa alla concessione della causa di non punibilità per tenuità del fatto dovendo apprezzarsi tutte quelle circostanze peculiari del caso concreto che possano deporre nel senso della ricorrenza dei presupposti della speciale causa di non punibilità.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza 5 novembre 2020 - 12 gennaio 2021, n. 893 (testo in calce).

Sommario

- [Il fatto](#)
- [L'art. 131 bis c.p.](#)
- [La sentenza](#)

Il fatto

Il ricorrente veniva condannato nei due gradi di merito in relazione all'[art. 570 bis c.p.](#), per non aver corrisposto alla ex moglie l'intero importo dell'assegno di

mantenimento stabilito in sede di separazione nel periodo in cui, durante l'estate, aveva ospitato i figli presso la propria abitazione, e per non aver altresì provveduto al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.

Avverso la sentenza di secondo grado che, ferma la declaratoria di colpevolezza, interveniva *in melius* unicamente sul *quantum* di pena, l'interessato interponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione

In particolare, escludeva la sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice contestata, evidenziando come fossero state fornite in giudizio prove documentali degli adempimenti, salvo in momenti di indisponibilità economica che non gli avevano consentito di adempiere nei termini di cui al decreto di separazione ma che non gli avevano comunque impedito di provvedere direttamente alle necessità dei minori durante la permanenza temporanea presso di lui.

Contestava altresì la mancata applicazione dell'[art. 131 bis c.p.](#), avendo riguardo al carattere parziale dell'omesso adempimento e alla occasionalità dello stesso: orbene, poiché il ricorso è stato ritenuto fondato *in parte qua* pare opportuno ricordare sinteticamente il dettato dell'[art. 131 bis c.p.](#)

L'[art. 131 bis c.p.](#)

L'[art. 131 bis c.p.](#) disciplina, come noto, l'istituto della "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" introdotto con il [d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28](#) in esecuzione della [legge delega 28 aprile 2014, n. 67](#).

Trattasi di una causa di non punibilità rispondente alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale (MARANI) in quanto diretta ad escludere la punibilità del colpevole per fatti che, sebbene astrattamente inquadrabili in una fattispecie incriminatrice, risultino espressione di un grado di offensività particolarmente tenue.

Tale causa di non punibilità è applicabile ai soli reati - delitti e contravvenzioni - per i quali è prevista la pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni^[1] ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, sempre che ricorrano contestualmente i due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e non ricorrano, invece, elementi incompatibili con la valutazione di tenuità del fatto, come, ad esempio, il fatto che l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o dalla medesima siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (art. 131 bis, comma 4)^[2].

A sua volta, la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa deve essere ritenuta, ai sensi dell'art. 131 bis co. 1 c.p., sulla base di due "indici-requisiti": le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'art. 133 co. 1 c.p.

Mentre, quanto al secondo presupposto, ispirato a esigenze di prevenzione speciale, della "non abitualità del comportamento", il legislatore non ha definito il relativo concetto, al co. 3 menzionando una serie di ipotesi in cui il comportamento è considerato *abituale* (l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).

La giurisprudenza si è espressa in ordine alla non riconoscibilità della particolare tenuità del fatto nei reati necessariamente abituali e in quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30134).

Tuttavia non sono mancate decisioni nelle quali l'applicabilità dell'art. 131bis c.p. è stata fondata sulla lieve entità delle singole condotte, isolatamente considerate (Cass.

pen., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192) e si è tenuto conto di comportamenti successivi alla commissione del reato ([Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 4123](#)). Nella sentenza in esame, come vedremo, la Cassazione ha stigmatizzato l'operato dei giudici di merito per aver ritenuto l'abitudine dell'inadempimento dell'imputato senza tener conto di una serie di circostanze di fatto, emerse processualmente e meritevoli di apprezzamento nell'ottica della concedibilità della causa di non punibilità in questione.

La sentenza

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avendo riguardo alla decisività del motivo inerente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare i Supremi giudici hanno considerato la pronuncia di merito esente da censure inerenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in addebito, in quanto l'imputato non aveva nemmeno contestato di avere omesso il pagamento della metà delle spese straordinarie di sua competenza, pur allegando di avere provveduto alle complete esigenze di vita della prole allorché l'aveva ospitata presso di sé. Hanno invece considerato apodittica la motivazione nella parte in cui ha valorizzato la presunta abitudine dell'inadempimento senza tenere conto della limitata durata dell'arco temporale in cui si era manifestato, della prova positiva dell'adempimento sia pure parziale, del sostentamento diretto della prole durante la permanenza presso la casa paterna in corrispondenza della ammessa corresponsione parziale dell'emolumento.

Mette conto a riguardo di ricordare come il reato di cui all'[art. 570 bis c.p.](#) nel descrivere la condotta inadempiente del coniuge rispetto agli obblighi economici e contributivi previsti dal giudice in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, adotti l'espressione "si sottrae" lasciando intendere che la condotta omissiva debba essere reiterata, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione. È noto poi, per

quanto sopra evidenziato, come la particolare tenuità del fatto non sia ritenuta concedibili dalla giurisprudenza con riferimento ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica anche se non sono mancate decisioni nelle quali l'applicabilità dell'[art. 131 bis c.p.](#), è stata fondata sulla lieve entità delle singole condotte, isolatamente considerate.

Orbene ne caso di specie emerge chiaramente come la Corte di cassazione ritenga imprescindibile ai fini della valutazione di abitudine del comportamento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità l'apprezzamento di tutte le circostanze del caso e della peculiarità della fattispecie concreta astrattamente sussumibile nella fattispecie astratta di reato. Sulla scorta delle argomentazioni esposte in tale direzione e quindi in ordine alla imprescindibilità di una rivalutazione dei profili di fatto emersi processualmente, la Corte ha annullato con rinvio demandando alla Corte territoriale tale compito ai fini dell'apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 893/2021](#) » [SCARICA IL TESTO PDF](#)

[1] Si ricordi che la Corte Costituzionale, con [sentenza 21 luglio 2020, n. 156](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 131-bis c.p.](#) nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva

[2] A seguito delle modifiche operate dall'[art. 16, comma 1, lett. b\)](#), del [D.L. 14 giugno 2019, n. 53](#), l'offesa non può dirsi di particolare tenuità nemmeno quando si proceda per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni e sei mesi, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei caso di cui agli [artt. 336, 337 e 341-bis c.p.](#), quando il reato sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

(da www.altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 12 gennaio 2021, n. 893

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.C., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1884/19 Corte di Appello di Palermo del 21/01/2020;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita la relazione del consigliere, VILLONI Orlando;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LOCATELLI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha ribadito la responsabilità di G.C. in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p., eliminando dalla pena congiunta, condizionalmente sospesa, di un mese e quindici giorni di reclusione ed Euro 150,00 di multa inflittagli in primo grado la frazione detentiva, fermo restando il beneficio di cui all'art. 163 c.p..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati.

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 1, 5, 47 e 570 bis c.p., per avere la Corte di merito errato nel ritenere che non avesse integralmente adempiuto all'obbligazione su di lui gravante versando somme inferiori a quelle dovute, avendo per contro fornito la prova documentale degli adempimenti,

in alcuni casi non disponendo delle risorse economiche per adempiere e comunque essendosi sempre occupato di tutte le esigenze della prole durante i periodi di permanenza presso di lui.

Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., negata dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta abitualità della condotta e senza considerare che l'omesso versamento dello assegno di mantenimento non era stato totale ma parziale, oltre al fatto di avere direttamente provveduto alle necessità dei minori nei citati periodi di permanenza presso di lui.

Vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita, in ragione della mancata esplicitazione delle ragioni di sussistenza del danno morale e a dispetto della sussistenza della prova dello avvenuto versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2014 a quello di maggio del 2015 ed oltre.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

2. La contestazione mossa al ricorrente e per la quale ha riportato condanna nei due gradi di merito del giudizio riguarda la decurtazione in misura della metà dell'assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili stabilito dal Presidente del Tribunale di Siacca in sede di separazione personale dalla moglie C.D. con provvedimento del 11/03/2014 e nell'omesso versamento delle spese straordinarie, fissate a suo carico in misura del 50%, dalla predetta data fino al 15/05/2015.

Con il gravame l'imputato aveva dedotto che dall'istruttoria era emerso che, ad eccezione di quello dovuto per il mese di dicembre 2014 (peraltro in seguito corrisposto in forma rateale), aveva sempre versato l'assegno nel periodo considerato, decurtandolo unicamente nei mesi estivi, quando aveva ospitato i figli presso la propria abitazione e provveduto in maniera diretta alle loro esigenze di vita.

La Corte di appello non ha ritenuto decisive ai fini del proscioglimento tali emergenze probatorie, posto che l'eliminazione della frazione di pena detentiva è stata disposta in base al principio stabilito da Sez. U, sent. n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269 in tema di trattamento sanzionatorio del reato di omessa corresponsione dell'assegno di separazione ai sensi del cbn. disp. della L. n. 54 del 2006, art. 3, L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies e art. 570 c.p., comma 1, ma non v'è dubbio che la mitezza della pena irrogata (Euro 150,00 di multa condizionalmente sospesa) testimonia un apprezzamento di scarsa gravità della condotta.

Reputa, pertanto, il Collegio come la sentenza non possa esser censurata sotto il profilo dell'astratta sussistenza degli elementi costitutivi del reato in addebito, atteso ad es. che l'imputato non ha nemmeno contestato di avere omesso il pagamento della metà delle spese straordinarie di sua competenza, pur allegando di avere provveduto alle complete esigenze di vita dei figli minori S. ed E. quando nell'estate del 2014 li aveva temporaneamente ospitati presso la propria abitazione.

3. La sentenza impugnata mostra, invece, il fianco alla doglianza formulata con il

secondo motivo di ricorso, concernente la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., per speciale tenuità del fatto.

I giudici di appello si sono limitati in maniera apodittica e quindi in assenza di reale motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3) ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo a parere del Collegio di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie, contrassegnata dalla limitata durata dell'arco temporale in cui si è manifestato l'inadempimento, dalla prova positiva dell'avvenuto assolvimento all'obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell'assegno di mantenimento, dalla prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui (metà luglio, metà agosto e cinque giorni nel dicembre del 2014) si erano trasferiti presso l'abitazione dell'imputato in corrispondenza della peraltro ammessa decurtazione dell'importo dello emolumento, dal soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata.

La rivalutazione degli indicati profili di fatto, estranea alle attribuzioni di questa Corte di legittimità, ma necessaria ai fini dell'apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità (in tal senso v. Sez. 6, sent. n. 39337 del 23/06/2015, Di Bello, Rv. 264554) impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.

L'accoglimento di tale motivo importa l'assorbimento dell'ultimo, atteso che l'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consentirebbe di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, potendosi far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p. tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis c.p. (Sez. 5, sent. n. 6347 del 06/12/2016, dep. 10/02/2017, La Mastra, Rv. 269449), potendo i diritti del danneggiato trovare eventuale tutela nell'azione da proporre in sede civile, attesa l'efficacia della sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto o del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021